

esattezza di concetto e di forma che distinguono il suo pensiero, aveva detto che non voleva difficoltà alle Società cooperative il conseguimento di quello scopo sociale ed altamente benefico, che esse si propongono.

Questo scopo, aveva affermato l'onorevole ministro, è quello del risparmio che le Società cooperative possono fare sulla vendita a prezzo di mercato; ond'egli si proponeva di favorirlo coll'esenzione del dazio, purchè non vada ad aumentare l'interesse del capitale degli azionisti.

Il risparmio poi può devolversi ad aumentare il capitale sociale, che viene destinato ad un altro scopo (per esempio, a costituire capitali per cooperative di produzione, locchè sarebbe l'impiego più utile e pratico), oppure può restituirsi al consumatore. Ora in tutto questo non vi ha idea di lucro commerciale.

L'onorevole Lacava, membro della Commissione, ha contrastato questo principio ed ha sostenuto che, in qualunque modo si realizzi, nella distribuzione dei generi, un interesse od un lucro, ancorchè vada ad aumento del capitale sociale, non debba essere ammessa l'esenzione.

Quindi sarebbe bene che su questo punto della questione la Commissione si mettesse d'accordo con l'onorevole ministro e sarebbe desiderabile che la Commissione non volesse negare il beneficio nella forma razionale, che l'onorevole Magliani ha proposto e difeso.

E poichè ho la parola voglio aggiungere una semplice dichiarazione. Questo articolo di legge, o per meglio dire l'articolo della legge del 1870, che ora si vuole autenticamente interpretare, era stato dapprima torturato nella pratica e nella giurisprudenza. La giurisprudenza però oramai era riuscita ad affermarsi in alcuni concetti fondamentali, ad onor del vero, favorevoli alle classi lavoratrici. Aveva cioè ritenuto che nello spirito di quell'articolo lo scopo di beneficenza si ravvisasse anche nella formazione di un capitale sociale ed aveva poi ritenuto che le Società cooperative fossero esonerate dal dazio altresì sulle carni.

Adunque le modificazioni che si propongono dalla Commissione concordate col Ministero, se non mirano a togliere il vantaggio di quelle interpretazioni in ordine al capitale sociale, mirano però a toglierlo rispetto alla esenzione del dazio sulle carni. Quindi è che, comunque sia concorde sul resto dell'articolo con lo intendimento del Ministero che, salvo le dichiarazioni dell'onorevole Lacava, pare diviso dalla Commissione, pur dichiaro che voterò contro l'articoloproposto perchè contiene

una restrizione alla legge del 1870, e fa meraviglia che in tanto squilibrio d'imposte tra le classi sociali, non solo la Commissione non proponga nuovi sgravi per le più disagiate, ma venga a toglier loro anche parte di quel pochissimo, che loro accorda una legge da diciott'anni esistente.

Presidente. Come dissi, l'onorevole Pasquali nel suo articolo sostitutivo fa pure questa dichiarazione:

“ Purchè la distribuzione non abbia scopo di lucro. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

Ferraris Maggiorino. In questo articolo vi sono due questioni. Vi è la questione di massima, se si debbano o no esentare le Società cooperative dal dazio di minuta vendita, e intorno ad essa riservo ogni mia opinione. Vi è la questione particolare, di sapere cioè con quali modalità si debba accordare questa esenzione qualora sia consentita.

Ora, io pregherei il ministro e la Commissione, qualora vengano nel concetto di accordare questa esenzione, di farlo in modo che non sia più una fonte continua di incertezze e di litigi. Non v'ha dubbio che le Società cooperative che si costituiscono attualmente in Italia per la distribuzione dei generi alimentari, possono realizzare in breve tempo degli utili vistosi, appunto perchè la cooperazione essendo ancora poco diffusa, i prezzi di vendita sui mercati delle grandi città, sono, come me lo prova l'esperienza, notevolmente superiori ai prezzi di costo.

In qual modo possono le Società cooperative distribuire questo lucro?

L'onorevole ministro disse benissimo: la Società cooperativa non è che una Società costituita a norma del Codice di commercio, almeno per le nuove che si fondano. Ora di questi utili possono fare i seguenti usi: 1° dare un dividendo agli azionisti; 2° aumentare la riserva; 3° aumentare il patrimonio sociale; 4° restituire proporzionalmente ai soci una parte di quel che hanno speso al magazzino. Se le Società si servono di utili accumulati e vistosi dando esclusivamente agli azionisti un dividendo, a mio avviso mancano al principio savio della cooperazione e trasformano il loro carattere di Società cooperativa in Società di speculazione. Ma io credo che nessuno in questa Camera riterrà che si possa pretendere che l'operaio concorra con la sua piccola quota a costituire un capitale, su cui non gli spetti, non un dividendo, ma l'interesse del capitale stesso.

Ora quando l'onorevole Magliani diceva che